

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL 00
N. 2 DEL 17-1-92

ORIGINALE

COMUNE DI ORBASSANO

REGOLAMENTO

dei

CONTRATTI

INDICE SISTEMATICO

C A P O I - PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - Principi generali	pag. 1
ART. 2 - Norme regolatrici	" 1
ART. 3 - Campo di applicazione	" 2
ART. 4 - Contraenti	" 2
ART. 5 - Foro	" 2
ART. 6 - Comunicazioni	" 2
ART. 7 - Termini contrattuali	" 3
ART. 8 - Pubblici servizi	" 3
ART. 9 - Riserve	" 4

C A P O II GLI INCARICHI

ART.10 - Strumenti tecnici ed amministrativi	pag. 5
ART.11 - Incarichi interni	" 5
ART.12 - Incarichi esterni	" 5
ART.13 - Committenza	" 6
ART.14 - Convenzioni	" 6-7

C A P O III - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART.15 - Fase deliberativa	pag. 8
ART.16 - Ricerca del contraente	" 8-9
ART.17 - Asta pubblica	" 10
ART.18 - Licitazione privata	" 11
ART.19 - Appalto - concorso	" 12
ART.20 - Concorso di idee	" 12
ART.21 - Concessione di sola costruzione	" 13
ART.22 - Concessione di costruzione ed esercizio	" 13
ART.23 - La concessione di servizi	" 14
ART.24 - Trattativa privata	" 15
ART.25 - Alienazioni, acquisti, locazioni e prestiti d'uso	" 16

C A P O IV - LA RICERCA DEL CONTRAENTE

ART.26 - Albo delle imprese di fiducia	pag.18
ART.27 - Unioni temporanee di imprese	" 19
ART.28 - Imprese da ammettere alle gare	" 19
ART.29 - Avviso di gara pubblicità	" 20
ART.30 - Requisiti per la partecipazione alla gara	" 21

CAPO V - BANDO DI GARA - LETTERA INVITO PRESENTAZIONE OFFERTE

ART.31 - Bando o lettera di invito - natura giuridica	pag.22
ART.32 - Bando o lettera di invito - contenuti	" 22
ART.33 - Bando di gara	" 23
ART.34 - Lettera di invito	" 23
ART.35 - Documentazione per la partecipazione alla gara	" 24
ART.36 - Tornate di gara	" 27
ART.37 - Offerta	" 27 -28
ART.38 - Offerte e sub - appalto dei lavori	" 29
ART.39 - Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta	" 29
ART.40 - Possibilità di ammissione di offerte in aumento	" 29
ART.41 - Validità temporale delle offerte	" 30
ART.42 - Riapertura e proroga del termine di gara	" 30

C A P O VI - L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART.43 - Modalità operative	pag.31
ART.44 - Presidente di gara	" 31
ART.45 - Commissione giudicatrice per appalto concorso e concorso di idee	" 32
ART.46 - Verbale di gara	" 33

C A P O VII - GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE

ART.47 - Aggiudicazione	pag.35
art.48 - Non aggiudicazione	" 35
ART.49 - Annullamento di gara e di aggiudicazione	" 36
ART.50 - Comunicazione e pubblicazione dell'esito di gara	" 36

C A P O VIII - IL CONTRATTO

ART.51 - Documentazione antimafia	pag.37
ART.52 - Spese contrattuali	" 37
ART.53 - Cauzione	" 38
ART.54 - Conformità del contratto con l'atto deliberativo	" 40
ART.55 - Autorizzazione all'acquisto di beni	" 40
ART.56 - Contratti di fornitura a trattativa privata	" 40-41
ART.57 - Stipulazione del contratto	" 41
ART.58 - Competenza alla stipulazione dei contratti	" 42
ART.59 - L'ufficiale rogante del contratto	" 42
ART.60 - La rescissione del contratto	" 42
ART.61 - Risoluzione contrattuale per inadempimento	" 43
ART.62 - Interpretazione dei contratti	" 43

C A P O IX - L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.63 - Divieto di cessione del contratto	pag.44
ART.64 - Sub-appalto e cottimo	" 44
ART.65 - Consegna dei lavori	" 44
ART.66 - Variazioni all'opera	" 44
ART.67 - I termini di esecuzione	" 45
ART.68 - Corrispettivo dell'appalto	" 45
ART.69 - Modalità di pagamento	" 45
ART.70 - La revisione prezzi	" 46
ART.71 - Direzione dei lavori	" 46
ART.72 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera	" 46
ART.73 - Contabilità dei lavori	" 47
ART.74 - Il collaudo	" 47
ART.75 - Esecuzione d'ufficio	" 47

C A P O X GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI

ART.76 - Programmazione delle gare di appalto	pag.48
ART.77 - Sovrintendenza dell'attività negoziale	" 48
ART.78 - Dirigenti	" 49
ART.79 - Settore operativo	" 49
ART.80 - Uffici contratti	" 50

C A P O XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.81 - Disposizioni finali	pag.52
ART.82 - Normativa C.E.E.	" 52
ART.83 - Contemperamento alle norme della legge 241/1990	" 52
ART.84 - Entrata in vigore	" 53

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal presente regolamento.

2 La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali del Comune, saranno deliberate nel rispetto delle competenze previste dalle leggi vigenti.

3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità e la trasparenza nella individuazione e nella realizzazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

4 Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'ente dovranno essere scrupolosamente consequenziali.

ART. 2

NORME REGOLATRICI

1. Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

2. Nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi del presente regolamento nel rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25 maggio 1989, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- e) le leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646; 23 dicembre 1982, n. 936; 19 marzo 1990, n. 55; successive leggi e decreti in materia.

1982, n. 936; 19 marzo 1990, n. 55; successive leggi e decreti in materia.

3. Nel caso di cui al comma precedente, relativamente alle forniture:

- a) i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- b) gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- c) le leggi ed i regolamenti dello Stato e della Regione, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

ART. 3

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

ART. 4

CONTRAENTI

1. Nel contratto, nei capitolati speciali o nei disciplinari, così come nel presente regolamento le parti contraenti possono anche essere indicate per il Comune: l'Amministrazione Comunale, o semplicemente amministrazione, la stazione appaltante; per l'altra parte contraente: l'appaltatore, l'affidatario, l'aggiudicatario, il concessionario, il concorrente o altri termini in uso negli atti pubblici.

ART. 5

FORO

1. Il contratto dovrà contenere l'indicazione del foro giudiziario competente per ogni possibile controversia; possibilmente quello nella cui competenza territoriale insiste il comune.

ART. 6

COMUNICAZIONI

1. Il contratto dovrà contenere sia la dichiarazione della parte contraente diversa dal Comune, che la individuazione della sede alla quale dovrà essere inviata ogni comunicazione tramite raccomandata A.R. in conto spese contrattuali.

2. Le comunicazioni possono anche essere effettuate in modo diretto, per consegna alla parte o ad un suo incaricato, che devono rilasciare regolare ricevuta.

3. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi previsti espressamente dalla legge.

ART. 7

TERMINI CONTRATTUALI

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

4. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 8

PUBBLICI SERVIZI

1. Il Comune, nell'affidamento in appalto o in concessione di un pubblico servizio, dovrà inserire nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali e clausole obbligatorie, le norme intese a stabilire:

- a) l'oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina;
- b) la durata contrattuale ed eventuali proroghe;
- c) il canone dovuto, ovvero la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, e relativa corresponsione con eventuale revisione dei prezzi;
- d) i corrispettivi dovuti per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti e le relative modalità per il trasferimento, alla scadenza del contratto;
- e) l'esercizio della facoltà di riscatto;
- f) la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
- g) la vigilanza sul funzionamento del servizio;
- h) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare all'ente ed ai privati;
- i) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- l) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.

2. Le predette norme, oltre quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari

comunitarie, statali o regionali, saranno inserite nell'apposito capitolato speciale relativo al servizio pubblico.

ART. 9

RISERVE

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali il Comune opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione del Comune debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

CAPO II

GLI INCARICHI

ART. 10

STRUMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

1. Il Comune esercita la propria attività negoziale sulla base di strumenti tecnici ed amministrativi quali progetti, relazioni ed altri di cui agli articoli successivi che rilevano l'interesse pubblico e le caratteristiche idonee alla sua realizzazione.
2. Gli strumenti di cui al precedente comma sono di norma, redatti dalla struttura comunale secondo competenze e con le regole tecniche specificate a ciascun settore di attività.

ART. 11

INCARICHI INTERNI

1. All'affidamento degli incarichi al personale comunale interno per la redazione degli strumenti tecnici ed amministrativi previsti dal presente capo provvede il dirigente del settore competente con le ordinarie forme delle disposizioni di servizio.
2. Nel caso in cui l'incarico assuma aspetti interdisciplinari riguardanti più settori o materia non attribuibile "ictu oculi", il Segretario Generale, sentiti i dirigenti di settore interessati ed eventualmente la conferenza dei dirigenti, coordina la suddivisione dell'incarico tra i settori, o l'assegnazione ad uno di essi.
3. I rapporti derivanti dall'affidamento dell'incarico al personale comunale interno, trovano disciplina nell'ambito della regolamentazione del rapporto di lavoro in vigore.

ART. 12

INCARICHI ESTERNI

1. Per esigenze particolari o per motivi di servizio, può essere affidato a professionisti esterni o a gruppi di professionisti anche interdisciplinari, l'incarico per la redazione di progetti, l'effettuazione di studi, ricerche, indagini, pareri ed altre attività a queste assimilabili.
2. La scelta di tali professionisti, fermi restando i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, deve avvenire sulla scorta del possesso di adeguate competenze tecniche. Sono da escludersi i professionisti che hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in occasione di precedenti incarichi.

ART. 13
COMMITTENZA

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi agli strumenti di cui agli articoli precedenti, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la facoltà di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio nel corso dell'attività professionale formulando indirizzi ed osservazioni delle quali l'incaricato dovrà tener conto nella sua attività;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'ente.

ART. 14
CONVENZIONI

1. Con la deliberazione con la quale viene conferito un incarico professionale esterno, dev'essere approvato uno schema di convenzione disciplinante il rapporto in cui siano contenute le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera, nel caso della redazione di progetto;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'obbligo di attenersi alle direttive o linee guida impartite dall'amministrazione;
- e) l'esplicita riserva da parte del comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche, nei limiti stabiliti dalla legge;
- f) l'obbligo per il professionista, qualora venga richiesto, di illustrare i propri elaborati in commissioni comunali o in pubbliche assemblee;
- g) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- h) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento, l'eventuale riduzione rispetto alle tariffe previste dagli ordini professionali;
- i) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- l) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- m) ogni altra condizione connessa alla particolarità e specificità dell'incarico;
- n) l'obbligo delle spese contrattuali sono a carico del professionista.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolari interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi e con modica spesa.

CAPO I I I

LE PROCEDURE DI SCELTA
DEL CONTRAENTE

ART. 15

FASE DELIBERATIVA

1. Per procedere alla stipulazione di qualsiasi contratto, gli organi collegiali del Comune, a seconda della propria competenza, dovranno adottare apposite deliberazioni nelle quali devono manifestare e formare la volontà del Comune stesso, indicando, oltre l'oggetto, la forma e le condizioni generali o particolari, il fine che si vuole perseguire e le modalità di scelta del contraente.

2. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alla norme di cui al presente regolamento.

3. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno del Comune verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

ART. 16

RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Nella ricerca del contraente al quale affidare in appalto un lavoro, una fornitura, un servizio ecc., il Comune terrà sempre presenti i seguenti criteri:

- a) imprenditori aventi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, accertati preventivamente, laddove sussista esplicito dettato legislativo;
- b) massima concorrenzialità tra i predetti, preceduta da adeguata pubblicità;
- c) determinazione precisa dei sistemi, dei modi e dei metodi dell'appalto;
- d) il corrispettivo determinato in modo quasi meccanico (con le eccezioni dovute a particolari sistemi di appalto), evitando la discrezionalità.

2. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) concorso di idee;
- e) concessione;
- f) trattativa privata;

le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti.

3. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale. Per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

4. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara, l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara, l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- c) invito alla gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

5. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni imposte dalla normativa in vigore.

6. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili con relativi importi.
In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui ai decreti del Ministero dei Lavori Pubblici. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui ai predetti decreti.

7. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

8. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche, l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203.

ART. 17

ASTA PUBBLICA

1. L'asta pubblica è il sistema mediante il quale il Comune si rivolge ad una generalità di soggetti che posseggono determinati requisiti per partecipare alla gara senza alcuna possibilità di scelta da parte del Comune. Sarà il sistema da adoperarsi in caso di contratti attivi che comportano, quindi, entrate per il Comune come ad esempio: alienazioni di beni mobili ed immobili, affitto di fondi rustici e vendita di tagli di boschi ecc.

2. I metodi di svolgimento dell'asta pubblica sono quattro:

- a) il metodo d'estinzione della candela vergine;
- b) il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione;
- c) il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- d) il metodo del pubblico banditore.

3. Per lo svolgimento dell'asta pubblica con i metodi di cui sopra si fa riferimento agli articoli 73 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 287.

4. Il bando di gara e l'avviso di gara per i pubblici incanti dovranno contenere gli elementi precisati nei bandi e negli

avvisi-tipo previsti dal D.P.C.M. del 10 gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro "fasce" di appalti, in relazione all'importo:

- 1) inferiore ad un milione di E.C.U.;
- 2) pari o superiore al milione di E.C.U. ed inferiore a cinque milioni di E.C.U.;
- 3) pari o superiore a 5 milioni di E.C.U. ed inferiore a trentacinquemilioni di E.C.U.;
- 4) pari o superiore a trentacinquemilioni di E.C.U.

ART. 18

LICITAZIONE PRIVATA

1. La licitazione privata è il sistema mediante il quale il Comune, nel procedere ad un appalto, si rivolge ad un numero limitato di ditte o persone iscritte all'albo delle imprese di fiducia o che abbiano manifestato, nelle forme di legge, il proprio interesse a partecipare alla gara, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti.

2. Sarà il sistema più usuale da adoperarsi per la realizzazione dei lavori e delle forniture che rappresentano la maggioranza degli appalti del Comune.

3. I metodi di svolgimento della licitazione privata negli appalti di lavori e di forniture soggetti per importo alle norme nazionali sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dell'art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827:

- lett. a) del migliore offerente;
- lett. b) della media semplice;
- lett. c) della media corretta o finale;
- lett. d) della media mediata;
- lett. e) dell'offerta prezzi unitari.

4. Gli appalti dei lavori soggetti per importo alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti dall'art. 24, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, cioè quello dell'offerta di prezzi unitari;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1 lett. a), della legge 1973/14, cioè quello del miglior offerente;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nei bandi di gara sono

menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

5. Gli appalti delle forniture soggetti per importi alle norme comunitarie possono essere affidati con uno dei seguenti criteri, stabiliti nell'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

ART. 19

APPALTO - CONCORSO

1. L'appalto- concorso è il sistema che il Comune adopera per gli appalti che abbiano per oggetto speciali lavori o forniture o per lavori per la cui esecuzione il Comune ritenga di giovare delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche.

2. Il metodo di svolgimento dell'appalto - concorso è regolato, per gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, dall'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni e, per gli appalti soggetti per valore alle norme comunitarie, dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 per i lavori, e dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture.

ART. 20

CONCORSO DI IDEE

1. Il concorso di idee è il sistema mediante il quale il Comune, quando non abbia idee precise circa il modo di conseguire il risultato avuto di mira o addirittura circa il contenuto stesso di quest'ultimo, vuole acquisire, attraverso una pubblica gara, suggerimenti e progetti per la ideazione ed esecuzione di determinate opere artistiche o che richiedano specifiche professionalità.

2. Il metodo di svolgimento del concorso di idee è regolato dal D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930, che all'art. 2 precisa che i concorsi possono bandirsi per:

a) progetti preliminari;

b) progetti di massima.

ART. 21

CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

2. Il conferimento della concessione che abbia ad oggetto oltre alla costruzione di opere pubbliche anche l'esercizio di alcuno dei poteri propri dell'Amministrazione, è preceduto dall'espletamento delle procedure relative all'appalto concorso, alla licitazione privata e alla trattativa privata con le modalità e nei casi previsti e richiamati dal presente regolamento. In casi particolari, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservandosi una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

ART. 22

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3. L'affidamento della concessione avviene, secondo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo, in base ad un capitolato - programma che deve fissare criteri e requisiti

dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. In casi particolari l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'onere per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione delle tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'amministrazione concedente:

- a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
- b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato - programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

ART. 23

LA CONCESSIONE DI SERVIZI

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

ART. 24

TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione Comunale, avvalendosi degli uffici, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione Comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

a) ricorrono le condizioni previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

b) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche;

c) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni;

d) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;

e) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti nel caso di cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diverse, non compatibili con quelli in dotazione;

f) quando abbiano per oggetto forniture, lavori o servizi di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa, autorizzante i fini suddetti ovvero quando ricorrano le condizioni previste dalla L.11.11.1986 n. 770;

g) per l'effettuazione delle spese minime ed urgenti di competenza del servizio economato;

h) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Fatta salva la possibilità di cui al primo comma, la deliberazione con la quale si procede all'affidamento a trattativa privata dev'essere preceduta comunque da una delle seguenti forme di contrattazione:

- a) nei casi in cui occorra provvedere con estrema urgenza, quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile, dev'essere esperita un'indagine di mercato in forma verbale o telefonica tra almeno cinque ditte;
- b) nel caso in cui la spesa sia limitata a £.10.000.000=, si applica la forma di cui alla precedente lettera a);
- c) negli altri casi dev'essere esperita la così detta gara esplorativa preliminare o gara ufficiosa od informale, già per prassi in uso, tra un numero di ditte non inferiore a tre, per importi fino a £. 20.000.000=, non inferiore a cinque ditte per importi superiori secondo le modalità fissate nella lettera di invito ad offrire, da ritenersi poste a pena di nullità nel solo caso in cui la regolarità successiva possa incidere sulla "par condicio" degli offerenti.

5. Tutte le forme di contrattazione di cui al comma precedente devono risultare da specifico verbale redatto dal competente ufficio, da tenere agli atti e da richiamare nella deliberazione di affidamento, in cui siano contenuti tutti i dati rilevanti ai fini di un eventuale riscontro sulla forma di contrattazione effettuata.

6. Fatte salve disposizioni contrarie contenute nella lettera di invito ad offrire, la presentazione delle offerte può avvenire anche con consegna a mano, senza responsabilità per l'Amministrazione. Ai sensi della normativa vigente è in ogni caso esclusa la presentazione di offerte in forma telegrafica.

ART. 25

ALIENAZIONI, ACQUISTI, LOCAZIONI E PRESTITI D'USO

1. Per i contratti attinenti le alienazioni, le locazioni a prestiti di uso si applicano le norme statutarie e del Regolamento di contabilità.

2. Gli acquisti di beni immobili saranno preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private indipendentemente dal loro valore. Si applica la legislazione vigente in materia.

3. Gli acquisti di beni mobili possono venire effettuate: con il sistema della trattativa privata, quando si tratta di beni di modico valore; con il sistema dei pubblici incanti, o della

licitazione privata, quando si tratta di beni di particolare importanza o valore.

4. La stipulazione dei contratti di cui sopra potrà essere fatta per scrittura privata, quando si tratti di alienazioni e di acquisti per contratti di modesto valore; mentre sarà fatta sempre per rogito (secondo le modalità di cui al successivo art. 59) quando si tratti di beni di particolare importanza o valore.

CAPO IV

LA RICERCA DEL CONTRAENTE

ART. 26

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

1. E' istituito un albo delle imprese di fiducia, distinto in due sezioni: una per i lavori, "Albo degli appaltatori", una per le forniture, "Albo dei fornitori", da approvarsi da parte della giunta, nel quale dovranno essere contenute tutti i nominativi delle imprese di fiducia del Comune, al fine di servire quale serbatoio da cui attingere i nominativi delle imprese per completare gli elenchi di quelle che hanno fatto istanza di partecipazione alle gare e per gli affidamenti a trattativa privata.
2. L'albo degli appaltatori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie e sottocategorie interessanti il Comune e per i relativi importi, in analogia a quanto stabilito dalla tabella di classificazione delle categorie nell'Albo Nazionale dei Costruttori. L'Albo dei fornitori sarà costituito, invece, da un elenco generale delle categorie inserite nel registro delle ditte, tenuto presso la Camera di Commercio.
3. La giunta, nel deliberare l'istituzione del predetto albo, approverà un apposito avviso pubblico nel quale saranno precisati i seguenti requisiti che le imprese dovranno avere per poter ottenere l'iscrizione:
 - a) certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (obbligatorio per lavori e alcune forniture superiori a £.75.000.000); certificato della Camera di Commercio o certificato di iscrizione all'albo professionale artigiano, di data non anteriore ad un anno;
 - b) atto costitutivo della società, in copia autentica, o certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale, Sezione Commerciale;
 - c) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento;
 - d) referenze per lavori o forniture effettuate per conto di altri enti pubblici risultanti da certificazioni rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali;
 - e) elenco delle attrezzature possedute e organico del personale dipendente;
 - f) idonee dichiarazioni bancarie relative alla capacità economica e finanziaria;
 - g) documenti e dichiarazioni previste dalla legislazione antimafia.
4. L'amministrazione, nella formazione e nell'aggiornamento dell'albo - per ottenere elenchi di imprese specializzate, particolarmente attrezzate, preparate e qualificate in un settore - terrà presenti le preferenze dimostrate dalle singole imprese

nelle varie gare indette dal Comune ed i risultati positivi o negativi nell'esecuzione di altri appalti.

5. L'albo, distinto per sezioni, oggetto e fasce di importo, dovrà essere aggiornato annualmente in base alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni verificatesi nell'impresa per cessazione, modificazioni o trasformazioni dell'attività.

6. Sarà cancellata dall'albo l'impresa che non ha partecipato ad almeno 2 gare su cinque inviti o che ha un contenzioso con il Comune oppure che, a seguito di relazione congruamente motivata dai responsabili dei competenti servizi, non è da considerarsi più di fiducia.

7. I provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza della giunta.

ART. 27

UNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

1. Le associazioni temporanee di imprese ed i raggruppamenti temporanei di imprese, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, le seguenti disposizioni:

a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;

b) è possibile la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria. E' fatto obbligo all'amministrazione di farne espressa menzione nel bando di gara;

c) il comma 3 dell'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che vieta "l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" deve essere inteso nel senso che la costituzione dell'associazione o del raggruppamento di imprese deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e non può subire modifiche durante o dopo l'espletamento della stessa;

ART. 28

IMPRESE DA AMMETTERE ALLE GARE

1. Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia.

2. Le imprese, che ne hanno fatto domanda e per le quali sia stato, a cura dei competenti uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle iscritte all'albo

delle imprese di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della giunta comunale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

3. La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

4. L'amministrazione, pur avendo la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualsiasi concorrente, non essendo la richiesta di invito vincolante per l'Amministrazione Comunale, nell'elenco delle imprese o persone da invitare dovrà includere tutte quelle che hanno i requisiti previsti nel bando di gara.

5. In mancanza di presentazione anche di uno solo dei documenti essenziali richiesti nel bando di gara, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento.

6. Per gli appalti soggetti alla normativa statale, il numero delle imprese o persone da invitare non deve, comunque, essere inferiore a dieci. Nell'eventualità che le richieste di partecipazione siano inferiori, si procederà alla integrazione con quelle che hanno fatto pervenire l'istanza fuori termine e, se necessario, con altri nominativi da scegliersi nelle apposite categorie e per il relativo importo nell'albo del Comune, in ordine rigorosamente cronologico di iscrizione all'albo fino ad esaurimento dei nominativi stessi, e ripartendo poi dall'inizio, osservando la cronologia degli appalti.

7. Per appalti per i quali non si riesce a raggiungere il numero suddetto di imprese, si potrà fare ricorso anche ad altri albi o elenchi regionali e nazionali; in casi eccezionali, da stabilirsi con provvedimento congruamente motivato, le imprese potranno anche essere in numero inferiore a dieci.

8. Per i concorrenti che hanno i requisiti previsti nel bando di gara, la formazione del relativo elenco è riservata al funzionario dirigente; l'eventuale esclusione, invece, è di competenza della giunta che deve sempre precisarne il motivo.

9. Per gli appalti soggetti per importo alle norme comunitarie, valgono le disposizioni in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 29

AVVISO DI GARA PUBBLICITA'

1. L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. del 10 gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro tipi di avvisi corrispondenti a quattro "fasce" di appalti in relazione all'importo.

2. L'avviso di gara per i pubblici incanti e per il concorso di idee corrisponde al bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto-concorso, invece, deve contenere solo gli elementi sopra richiamati.

3. Per la pubblicità dei predetti avvisi relativi agli appalti, soggetti, in base agli importi, alla normativa nazionale o comunitaria vigente nell'ordinamento giuridico italiano, si rispetteranno le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali o comunitarie.

4. L'avviso di gara, indipendentemente dall'importo, deve essere sempre affisso all'Albo Pretorio del Comune e negli albi degli enti interessati.

5. Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica, deve essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, per i lavori ed agli artt. 4 e seguenti della legge 3 marzo 1981, n. 113 per le forniture e servizi.

ART. 30

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni rispettivamente per lavori e forniture per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

2. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purchè questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze del Comune; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.

CAPO V

BANDO DI GARA - LETTERA INVITO
- PRESENTAZIONE OFFERTE

ART.31

BANDO O LETTERA DI INVITO - NATURA GIURIDICA

1. Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per il Comune a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

2. Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove il Comune, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

ART. 32

BANDO O LETTERA DI INVITO - CONTENUTI

1. Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

a) quali sono gli elementi da considerare essenziali e che rispondendo ad un particolare interesse del Comune appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;

b) quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono consentire la regolarizzazione.

2. Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

3. Ove nel bando di gara o nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti.

4. In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali. Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura. Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da provocare l'esclusione anche di una sola ditta, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva,

dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

ART. 33

BANDO DI GARA

1. Il bando di gara previsto dalla vigente norma deve contenere tutti gli elementi precisati negli allegati del D.P.C.M. del 10 gennaio 1991, n. 55, il quale ha ipotizzato quattro tipi di bandi corrispondenti a quattro "fasce" di appalti in relazione all'importo e precisamente:

- a) appalti di importo non superiore ad un milione di E.C.U., nei quali la qualificazione si attua sulla base del solo certificato di iscrizione all'A.N.C.;
- b) appalti di importo pari o superiore ad un milione e non superiore a cinque milioni di E.C.U., per i quali la qualificazione è sostanzialmente operata mediante requisiti minimi di graduale selettività e relativi a due soli parametri di valutazione;
- c) appalti di importo pari o superiore a cinque milioni e inferiori a trentacinquemilioni di E.C.U., per i quali la qualificazione si effettua mediante una pluralità di elementi con percentuali di più accentuata selettività;
- d) appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di E.C.U. per i quali è prevista una pluralità di requisiti minimi con percentuali di valore altamente selettive.

2. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, devono essere allegati alla domanda che gli aspiranti ad essere invitati alla gara devono far pervenire al Comune entro il termine precisato nel predetto bando.

ART. 34

LETTERA DI INVITO

1. Per i pubblici incanti e per il concorso di idee ci sarà solo il bando di gara; per la licitazione privata e per l'appalto-concorso, invece, oltre il bando di gara è prevista la lettera di invito a presentare offerta, nella quale si devono specificare le notizie riportate negli allegati del predetto D.P.C.M. 1991/55 e tutti i prescritti documenti da presentare, a seconda dell'importo dell'appalto, per l'ammissione alla gara nonché quelli per l'aggiudicatorio. Pur costituendo una specifica peculiarità dei predetti procedimenti di gara, la lettera di invito può aversi anche nelle cosiddette gare ufficiose relative alla trattativa privata.

2. Al fine di prevenire eventuali turbative d'asta con false comunicazioni di rinvio del giorno fissato per la gara, la lettera d'invito, in ottemperanza a quanto suggerito dalla circolare prefettizia n. 1384 del 2 agosto 1991, deve contenere la raccomandazione di chiedere formale conferma all'ufficio contratti di ogni eventuale comunicazione, comunque pervenuta, concernente

mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento.

3. Gli schemi delle lettere di invito per gli appalti relativi alle varie fasce devono essere approvati con deliberazione di giunta e, tranne casi particolari per i quali si dovrà procedere ad una apposita lettera di invito, saranno adoperati per le varie procedure di gara.

4. Le lettere di invito dovranno essere spedite tramite il servizio postale di Stato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In casi eccezionali, e comunque con provvedimento motivato, sarà possibile spedire alle imprese la lettera-invito a mezzo telegrafo, telefono, posta ordinaria o notifica.

ART. 35

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per partecipare alla gara, l'impresa dovrà fare pervenire, nel prescritto termine perentorio, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale normale o in corso particolare, escluso quindi il recapito a mano ordinario, un plico, debitamente sigillato, contenente l'indicazione del mittente e la scritta relativa all'oggetto dell'appalto nel quale dovranno essere inclusi, oltre l'offerta, contenuta in apposita busta sigillata con ceralacca, tutti i documenti richiesti nella lettera di invito.

2. Per gli appalti di modesta entità fino a £. 75.000.000, le imprese dovranno presentare, per i lavori, oltre l'offerta, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, autenticata ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l'impresa attesta:

- a) di essersi recata sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei lavori, di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del capitolato, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- c) di essere iscritta all'albo nazionale costruttori o alla camera di commercio per la categoria relativa all'oggetto della gara;
- d) di non avere riportato condanne penali che possano comunque influire sull'ammissibilità alla gara. Detta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante per sé, per il direttore tecnico e, per tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società;

e) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. La stessa dichiarazione deve essere completata col nominativo del direttore tecnico nonché di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, di tutti gli accomodatari se trattasi di società in accomandita semplice, degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società;

f) per le cooperative e loro consorzi, di essere iscritta nel registro prefettizio ovvero nello schedario generale della cooperazione (a norma degli artt. 13 e 15 let. B - D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e art. 6 legge 127 del 17 febbraio 1971).

3. Per gli appalti di forniture, fino a f. 75.000.000= invece, la predetta dichiarazione, di cui al 2° comma, sarà in tutto uguale a quella di cui sopra, ad eccezione della lett. a) e della lett. b) che saranno così modificate:

a) di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura, di accettare senza riserve tutte le prescrizioni del capitolato, di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare le consegne nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

mentre nelle lettere d) e e) non compare il direttore tecnico.

4. La ditta aggiudicataria dei lavori e delle forniture dovrà comunque produrre prima della stipulazione del contratto la documentazione di cui alla suddetta dichiarazione sostitutiva.

5. Per gli appalti di lavori da f. 75.000.000= e fino agli importi soggetti alle norme comunitarie vigenti nel nostro ordinamento giuridico italiano, le imprese dovranno presentare, oltre l'offerta, i seguenti documenti:

I) la dichiarazione indicata, alle lettere a) e b) del comma 2, redatta in carta da bollo competente e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta;

II) certificato di iscrizione all'A.N.C., di data non anteriore ad un anno a quella della gara, o dichiarazione sostitutiva, in bollo e debitamente autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15, di data non anteriore a quella dell'invito, contenente l'esatta indicazione del numero di matricola di iscrizione all'albo, della categoria di iscrizione con il relativo importo, il nominativo del direttore tecnico e l'esplicita dichiarazione di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori dovrà comunque

essere presentato dalla ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto;

III) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata per la gara:

- per le ditte individuali, del titolare dell'impresa e del direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare;

- per le società commerciali, cooperative o loro consorzi: del direttore tecnico e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o consorzi;

IV) certificato della cancelleria del tribunale competente, in bollo, di data non anteriore a due mesi dalla data fissata per la gara, dal quale risulta che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Lo stesso certificato deve essere completato col nominativo del direttore tecnico e di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, del direttore tecnico e di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, del direttore tecnico e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e con tutte le notizie relative alla società e la vigenza dello statuto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 17.2.1968 n. 93 le società commerciali - in luogo del certificato della cancelleria del Tribunale - possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante dalla quale risulti che la società non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. In tal caso il certificato è presentato dalla ditta aggiudicatrice all'atto della stipula del contratto.

La qualifica di legale rappresentante della Società deve per altro essere acclarata mediante apposita dichiarazione. - Nel caso in cui sia in corso una procedura di amministrazione controllata, dovrà essere inviata una dichiarazione non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara, con la quale si attesti che l'impresa è legittimata a stipulare contratti durante la procedura suddetta.

V) le cooperative e loro consorzi dovranno, inoltre, produrre il certificato di iscrizione nel registro prefettizio ovvero nello schedario generale della cooperazione (a norma degli artt. 13 e 15 let. B - D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e art. 6 legge n. 127 del 17 febbraio 1971).

6. L'impresa nel caso in cui intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori, è tenuta a presentare, altresì, unitamente alla documentazione di cui sopra, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano indicate le opere che vorrà subappaltare.

7. Per gli appalti dei lavori con il metodo di cui all'art. 1, lett. e), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono inoltre previsti:

VI) elenco dei lavori similari eseguiti:

VII) depliants illustrativi per le forniture principali comprese nei lavori.

8. Per gli appalti relativi alle forniture, le imprese dovranno presentare, oltre l'offerta ed i documenti di cui ai commi 3a) 3b), 5 III e IV (ad eccezione del direttore tecnico) e 5 V:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato ed agricoltura in bollo di data non anteriore a 1 anno da quella fissata per la gara o dichiarazione sostitutiva in bollo e debitamente autenticata di data non anteriore a quella dell'invito;
- i campioni precisati nel capitolato speciale di appalto ed eventualmente depliants illustrativi del materiale oggetto dell'appalto.

9. Per gli appalti dei lavori e delle forniture, soggetti per importi alle norme comunitarie vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, i documenti da presentarsi sono, oltre quelli di cui sopra - sostituendo il solo certificato di vigenza con la copia dell'atto costitutivo della società, autenticata, con annesso statuto aggiornato, attuale e vigente - tutti gli altri documenti previsti dalle rispettive vigenti leggi.

10. Per gli appalti di forniture e di servizi le imprese devono produrre quietanza o ricevuta del versamento effettuato presso la civica tesoreria a titolo di cauzione provvisoria dell'importo fissato nel capitolato d'appalto, oppure fidejussione bancaria o assicurativa dello stesso importo, di durata non inferiore a novanta giorni, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

ART. 36

TORNATE DI GARA

1. Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa al lavoro od alla fornitura di importo più elevato.

2. Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara.

3. Nel caso si preveda che una impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte della prima ditta risultante vincitrice di uno degli appalti dovranno essere escluse dalle gare successive.

ART. 37

OFFERTA

1. L'offerta è la dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, per iscritto nelle forme e nelle modalità stabilite nel bando di gara o nella lettera di invito alla gara, contenente l'indicazione del numero di codice fiscale della ditta, l'enunciazione in cifre ed in lettere della percentuale di ribasso o di aumento offerto sul prezzo a base d'asta ed applicabile indistintamente ad ogni categoria di lavori senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è da considerarsi valido quello indicato in lettere.
2. L'offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo, dovrà essere chiusa in apposita busta - debitamente sigillata con ceralacca e con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara - nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
3. La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico dei documenti, da inviare nel prescritto termine esclusivamente secondo le modalità stabilite nell'art. 35, comma 1, del presente regolamento.
4. L'amministrazione dovrà stabilire di volta in volta, a seconda della importanza dell'appalto, un termine equo ed adeguato per consentire alle imprese invitate la presentazione di una meditata offerta. Fanno eccezione: i pubblici incanti - negli appalti soggetti alle norme nazionali, i cui termini sono previsti per legge - e gli appalti aventi rilevanza comunitaria, i cui termini sono disciplinati dalle apposite disposizioni legislative e regolamentari.
5. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è da considerarsi perentorio. Ai fini del recepimento dell'offerta, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo del plico al Comune il quale procederà alla regolare protocollazione, con data ed ora del ricevimento, sul plico stesso.
6. L'offerta, una volta presentata, non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva la quale modificherà quella precedente e la revocherà in quanto non è possibile la manifestazione di due volontà diverse e contraddittorie che possono coesistere contemporaneamente l'una indipendente dall'altra.
7. Nel caso di offerte uguali, si procederà ad una licitazione privata per un miglioramento, con il metodo delle offerte segrete tra tutti coloro che hanno presentato offerte uguali: nella stessa seduta, se sono tutti presenti, in una seduta successiva, se sono presenti solo in parte o non è presente nessuno. Nel caso in cui, anche a seguito della predetta licitazione privata, non pervengano offerte di miglioramento o siano ancora uguali, si procederà al sorteggio.

ART. 38

OFFERTE E SUB- APPALTO DEI LAVORI

1. In tema di sub- appalto di lavori, si applica la legislazione vigente in materia, e in particolare la legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. L'impresa che voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto dell'offerta.
3. La dichiarazione deve essere inserita all'interno dell'offerta;
4. La mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tali istituti;
5. Che alla indicazione delle opere che si intendano subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

ART. 39

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ANOMALIE DELL'OFFERTA

1. I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989, n.155, per la individuazione delle offerte anomale, sono i seguenti:

1) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o lettera di invito;

2) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quelle in ribasso;

3) la possibilità di utilizzare il criterio della individuazione dell'offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. b e c della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

ART. 40

POSSIBILITA' DI AMMISSIONE DI OFFERTE IN AUMENTO

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento di lavori a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

2. Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento, limitatamente agli appalti disciplinati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

ART. 41

VALIDITA' TEMPORALE DELLE OFFERTE

1. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.

2. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno prima di procedere all'esame delle offerte medesime acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

ART. 42

RIAPERTURA E PROROGA DEL TERMINE DI GARA

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara.

CAPO VI

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 43

MODALITA' OPERATIVE

1. Lo svolgimento della pubblica gara avviene nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera invito, in luogo aperto al pubblico ed alla presenza di due testimoni. Il dirigente comunale assume le funzioni di presidente ed un dipendente a qualifica funzionale non inferiore alla settima nominato dal Dirigente, assiste con funzioni di verbalizzante.

2. Le operazioni di gara prevedono:

a) dichiarazione di apertura, con eventuali comunicazioni al pubblico;

b) verifica della procedura prevista per la presentazione delle offerte;

c) accertamento, tramite esame della documentazione presentata, della ammissibilità delle offerte, condotto secondo i seguenti indirizzi e nell'ordine: rigoroso rispetto della par condicio tra gli offerenti e interesse dell'Amministrazione al maggior numero possibile degli stessi;

d) esame delle offerte ammesse e formazione della graduatoria secondo i criteri fissati dal bando o dalla lettera invito;

e) dichiarazione di aggiudicazione provvisoria e di chiusura delle operazioni di gara.

ART. 44

PRESIDENTE DI GARA

1. La pubblica gara, e' presieduta da un dirigente del Comune secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) il dirigente del settore che ha espresso il parere di regolarità tecnica sulla deliberazione che ha bandito la gara;

b) nel caso di assenza, impedimento o incompatibilità dovuta al fatto di essere progettista dell'opera o per fatti previsti dalla legge, il dirigente del settore amministrativo.

2. Il presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si rendono

necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato della gara.

ART. 45

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER APPALTO CONCORSO E CONCORSO DI IDEE

1. Per l'appalto-concorso e per il concorso di idee l'amministrazione, con regolare atto deliberativo di giunta, nomina una apposita commissione per la valutazione dei progetti-offerta o dei progetti-idea, presentati dai concorrenti tra i quali scegliere il migliore, tenendo presente gli aspetti tecnici ed economici.

2. La composizione della commissione, ferma restando la sua presidenza determinata, secondo le norme di legge e dello statuto, deve privilegiare qualitativamente e quantitativamente la presenza di esperti nella materia oggetto della gara. Assiste alla seduta, in qualità di segretario, un dipendente comunale designato dal Dirigente del settore.

3. Il parere della commissione non è da considerarsi vincolante per l'amministrazione la quale, nella sua autonoma discrezionalità, può anche discostarsene motivando opportunamente il relativo provvedimento di diniego di aggiudicazione.

4. La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto di guisa che le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti i suoi componenti.

5. La commissione, determinati e fissati i criteri di valutazione dei progetti, procederà, in seduta pubblica per ovvi motivi di trasparenza, al verbale di constatazione della documentazione e dei progetti, esaminando, poi, successivamente, in seduta segreta, i progetti ammessi.

6. La commissione giudicatrice, nell'esaminare tutti i progetti ritenuti idonei, formerà una graduatoria, tenendo presenti, ovviamente, gli elementi costitutivi degli stessi, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, prescegliendo il più conveniente.

7. La commissione può, nel pieno rispetto della "par condicio" dei concorrenti e sempre che sia previsto nel bando di gara o nella lettera di invito:

- chiedere a tutti i concorrenti invitati, prima di ogni decisione, modifiche al progetto;
- richiedere ai concorrenti meglio classificati quelle modificazioni ed integrazioni ai progetti presentati che migliorino il progetto che si vuole realizzare;
- proporre all'amministrazione che l'aggiudicazione sia subordinata all'introduzione di alcune determinate

modifiche o varianti al progetto di natura sia tecnica sia finanziaria.

ART. 46

VERBALE DI GARA

1. Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo per esclusione dei concorrenti o nel caso di diserzione dell'esperimento.

2. E' atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

3. Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara stessa;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del presidente, del verbalizzante e di due testimoni.

4. Nei casi di appalto concorso e concorso di idee, il verbale di gara, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, dovrà contenere:

a) il rilievo della distinzione tra le sedute pubbliche riguardanti l'ammissibilità dei concorrenti e quelle segrete relative alle valutazioni tecniche, economiche ed altre svolte sui singoli progetti o forniture;

b) in modo dettagliato come sono stati fissati i criteri di valutazione e come questa sia effettivamente avvenuta;

c) le eventuali richieste di modificazioni o integrazioni e ogni discrezione di altri fatti e circostanze verificatisi;

d) la sottoscrizione di tutti i componenti la commissione.

5. Al verbale di gara devono essere allegati per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- bando di gara;
- lettera invito;
- offerte delle ditte ammesse alla gara secondo l'ordine della graduatoria.

CAPO VII

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE

ART. 47

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione è il momento in cui si va ad individuare l'appaltatore dell'opera o della fornitura. Spetta alla giunta l'approvazione del verbale di gara nel quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria - nei pubblici incanti, nella licitazione privata e nella trattativa privata a seguito di gara ufficiosa - o del verbale conclusivo della commissione giudicatrice nell'appalto-concorso e nel concorso di idee.
2. All'aggiudicazione definitiva si dovrà procedere entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza, però, pretendere alcun rimborso, compenso od indennizzo di sorta.
3. L'aggiudicazione sarà definitiva solo dopo che la relativa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.
4. Con la deliberazione di definitiva aggiudicazione, la giunta comunale, può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione.

ART. 48

NON AGGIUDICAZIONE

1. La giunta potrà deliberare di procedere al rinnovo della gara per riammissione di offerta erroneamente esclusa o per esclusione di offerta erroneamente ammessa. Si dovrà dare comunicazione del giorno in cui si terrà la nuova gara a tutti coloro che avevano preso parte a quella precedente.
2. Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione definitiva la giunta comunale dovesse riscontrare gravi motivi di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, ancorchè nulla ci sia da eccepire sullo svolgimento della gara, approva il verbale ma nega l'aggiudicazione. Stante la natura giuridica del bando di gara o della lettera invito, nessun partecipante può reclamare risarcimento dei danni, rimborsi o indennizzi.
3. La mancata aggiudicazione, per qualsiasi motivo, nel caso dell'appalto-concorso, non darà luogo a rimborsi, compensi o a indennità di sorta, salvo quanto diversamente dovesse stabilire il capitolato speciale.

ART. 49

ANNULLAMENTO DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

1. La giunta può, inoltre, annullare la gara con deliberazione congruamente motivata ed a tutela del pubblico interesse, evitando tale provvedimento nel caso riscontrasse semplici e sanabili irregolarità formali. In caso di annullamento della gara, nessun rimborso, compenso od indennizzo sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria provvisoria.

2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà, previo annullamento dell'aggiudicazione, aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.

3. Per l'annullamento si procede secondo quanto previsto dal comma precedente dopo aver valutato la consistenza dei lavori o delle forniture eseguite sotto il profilo dell'interesse dell'Amministrazione e della ditta successivamente aggiudicataria, se del caso interpellata. La ditta per la quale si procede all'annullamento dell'aggiudicazione è tenuta al pagamento di eventuali danni, tra i quali non vi è da considerare la differenza tra le offerte presentate, e al rimborso delle spese, ivi compresa l'eventuale revisione prezzi, subite e sostenute dall'amministrazione, a meno che la causa dell'annullamento non sia ad essa imputabile o sia dovuta ad errore scusabile la cui dimostrazione è a carico della stessa ditta a meno che l'errore sia palese.

ART. 50

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA

1. I provvedimenti di cui al presente capo devono essere comunicati alle ditte interessate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. dell'esito di ogni gara dovrà darsi pubblicità secondo la legislazione vigente; in ogni caso deve avvenire all'Albo Pretorio.

CAPO VIII

IL CONTRATTO

ART. 51

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. L'amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

ART. 52

SPESE CONTRATTUALI

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare nelle casse dell'ente l'importo in danaro contante o assegno circolare relativo alle spese contrattuali, entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera con la quale l'amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria, per le sue copie ed allegati, all'imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati ed eventuali vulture catastali e trascrizioni (se necessarie).
3. Il deposito delle predette spese deve risultare da apposito registro esistente nell'ufficio contratti. I prelevamenti si fanno con buoni firmati dal Segretario e dal Ragioniere; ogni buono deve indicare il cognome e nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello delle bollette di incasso nonché i prelevamenti già avvenuti in precedenza.
4. Esauriti tutti gli adempimenti prescritti per il contratto, ad avvenuta registrazione e compilata la distinta delle spese, questa, previo accertamento della regolarità, è liquidata dal segretario e dal ragioniere. L'eventuale rimanenza è immediatamente restituita al depositante a mezzo di buono da emettersi nelle forme sopraindicate.
5. Il deposito delle spese contrattuali, essendo effettuato con l'unico ed esclusivo scopo specifico di soddisfare le spese sostenute, non può essere utilizzato dall'amministrazione per eventuali prelievi dovuti ad applicazione di penalità per qualunque inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, nè può servire per incameramento della cauzione, perchè solo la

cauzione ha la funzione specifica di garantire le obbligazioni nascenti dal contratto.

6. Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidamente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente aumentata degli interessi, sul pagamento relativo al contratto.

ART. 53

CAUZIONE

1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori, forniture e somministrazioni, le imprese debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.

2. Il Comune, in qualità di conduttore nei contratti di locazione di immobili urbani, non è tenuto a prestare alcuna cauzione.

3. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai pubblici servizi deve essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, il cui importo e le cui modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.

4. I depositi provvisori costituiti dai concorrenti non aggiudicatari sono restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.

5. Per gli appalti relativi ai lavori non è dovuta la cauzione provvisoria, essendo stata soppressa dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

6. L'impresa aggiudicataria dell'appalto, salvo il caso dell'esonero da autorizzare con provvedimento del Sindaco, dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonchè del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione oggetto dell'appalto. Il predetto deposito sarà infruttifero; il relativo importo e le modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.

7. Salvo le specifiche norme esistenti per le cooperative ed i loro consorzi che all'art. 7 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 prevedono la costituzione della cauzione mediante ritenuta del 5%

sull'importo di ciascun stato d'avanzamento, l'importo del deposito cauzionale provvisorio o definitivo è fissato rispettivamente nella misura di 1/30 dell'importo presunto della fornitura o 1/20 dell'importo netto dell'appalto.

8. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge, oltre che in numerario o in titoli di Stato anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della normativa vigente in materia.

9. Nei casi di fidejussione, sul documento rilasciato dal fidejussore dev'essere apposta la dichiarazione dello stesso che procederà al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta di incameramento della cauzione da parte dell'amministrazione, senza preventiva pretesa di determinazione del danno o della conoscenza dei criteri dell'appaltatore, qualora oltre alla contestazione dell'inadempimento, la stessa amministrazione abbia proceduto, con atto deliberativo, alla risoluzione del contratto d'appalto. Il riconoscimento della idoneità ed accettabilità della cauzione prestata mediante fidejussione, è rimesso al responsabile del settore amministrativo e dovrà risultare da apposito atto vistato dal Segretario.

10. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione definitiva nel termine stabilito dal Comune, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, procedendo alla erogazione delle seguenti sanzioni:

- incameramento dell'eventuale deposito provvisorio;
- radiazione dall'albo delle imprese di fiducia;
- comunicazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, entro dieci giorni dalla data della mancata prestazione della cauzione, per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

11. L'amministrazione può, in alternativa, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, procedere secondo l'art. 61.

12. I concorrenti che al momento della gara risultino essere creditori del Comune per importi esigibili superiori alla cauzione da prestare, possono essere esonerati con le modalità stabilite nel comma 6° del presente articolo, previa richiesta, dal deposito cauzionale provvisorio. In tal caso, detti concorrenti dovranno esplicitamente autorizzare il congelamento dei crediti non contestati per l'importo pari alla cauzione richiesta.

13. L'esonero dal presentare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi - qualora il contraente sia di notoria solidità e solvibilità - è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura, di norma, viene indicata nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara.

14. Quando, per lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie materiali od oggetti di particolare valore in

dotazione al Comune, potrà richiedersi una idonea speciale garanzia.

15. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitolati speciali, e sarà resituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, su proposta del del settore interessato, con provvedimento vistato dal Dirigente del Settore Amministrativo.

16. Allorchè trattasi di lavori che si protraggono per più anni ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite, l'amministrazione con la procedura prevista nel comma precedente potrà ordinare lo svincolo della quota-parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

ART. 54

CONFORMITA' DEL CONTRATTO CON L'ATTO DELIBERATIVO

1. Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

2. Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

3. Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti. Non si applica, altresì, quanto disposto dal precedente comma per le correzioni di errori materiali o per la integrazione del contratto con dati tecnici certi e definiti.

ART. 55

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del prefetto.

2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

ART. 56

CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'amministrazione comunale;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART. 57

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine fissato nella comunicazione dell'aggiudicazione o similare comunicazione successiva, comunque non inferiore a 30 giorni, dopo aver acquisito la documentazione antimafia.

2. Nell'occasione l'appaltatore deve già aver provveduto:

- a) agli adempimenti a suo carico circa la documentazione antimafia;
- b) a versare le somme indicate dall'amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste nell'art. 52;
- c) ad effettuare la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 53.

3. Il contratto di appalto è stipulato in tre forme diverse:

- mediante atto pubblico amministrativo, ricevuto e rogato dal segretario o da chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- mediante scrittura privata, cioè con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, senza necessità dell'ausilio del notaio o del segretario del comune.
- mediante atto pubblico, redatto da un notaio;

4. L'atto pubblico amministrativo è il caso più ricorrente nei contratti di appalto del Comune mentre sono da considerarsi eccezionali le altre due forme.

5. L'amministrazione, con deliberazione di giunta, può stabilire che il contratto venga stipulato con atto pubblico, individuando il finanziamento delle relative spese notarili. Anche il privato contraente può fare richiesta di rogito per mano di notaio, assumendosi per intero il relativo onere.

ART. 58

COMPETENZA ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti spetta, ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad un dirigente comunale, competente per materia.

2. Ove al dirigente che ha presieduto la gara, non sia possibile presenziare alla stipulazione, per la sua individuazione si applica l'art. 44 del presente regolamento. Ove il contratto inerisca a più settori il dirigente viene di volta in volta nominato dal Sindaco. Ove, in assenza del dirigente, dovendolo surrogare il Segretario Generale, venendo quest'ultimo a essere investito della duplice funzione di rogante e stipulante, alla stipula del contratto interverrà il Sindaco o un suo delegato.

ART. 59

L'UFFICIALE ROGANTE DEL CONTRATTO

1. I contratti del Comune, (salvo che non si avvalga della facoltà di cui al 4 comma, 1° parte, dell'art. 25) senza limiti di valore, sono rogati nella forma pubblica amministrativa a magistero del Segretario Generale ai sensi dell'art. 89 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, a meno che una delle parti contraenti non richieda che il rogito avvenga a mezzo notaio o che la legge espressamente lo preveda.

2. Il Segretario, ufficiale rogante, dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e rispettare, altresì, tutte le norme e le disposizioni fiscali riguardanti l'imposta di bollo, di registro ed altre contenute in leggi generali e speciali.

3. Il Segretario, per tale funzione notarile, deve tenere uno speciale repertorio, soggetto alle vidimazioni di legge, sul quale deve annotare, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, che debbono essere sottoposti, sempre a sua cura, a registrazione fiscale.

4. Per gli atti rogati dal Segretario, con spese a carico del privato contraente e del Comune stesso, è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge; di guisa che non è possibile la esenzione dal pagamento degli stessi a seguito di clausola contrattuale, la quale sarebbe nulla.

ART. 60

LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, nè può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'impresa quando non cambiano le persone

fisiche dell'impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis.

2. L'amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale e quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

3. I provvedimenti di rescissione del contratto devono essere adottati dalla giunta con regolare deliberazione esecutiva, da notificarsi all'appaltatore.

ART. 61

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, nei termini fissatigli, a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 57, ovvero non si presenti per la stipula del contratto o nell'esecuzione del contratto sia inadempiente nei termini previsti dal Codice Civile, l'Amministrazione, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, pronuncia con deliberazione della giunta comunale da notificarsi tramite raccomandata con A.R. all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore la risoluzione del contratto per inadempimento e procede:

- a) senza indugio all'incameramento della cauzione definitiva o provvisoria se esistente;
- b) ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario;
- c) ovvero all'esecuzione d'ufficio anche tramite nuova aggiudicazione alla ditta che segue nell'ordine di graduatoria della gara;
- d) alla rivalsa delle spese sostenute ivi compresa l'eventuale revisione prezzi, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

ART. 62

INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.

CAPO IX

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 63

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 64

SUB-APPALTO E COTTIMO

1. Salvo la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto, è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ART. 65

CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

ART. 66

VARIAZIONI ALL'OPERA

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, previa deliberazione dell'organo collegiale, esecutiva a norma di legge.

2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

ART. 67

I TERMINI DI ESECUZIONE

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impendenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

ART. 68

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

ART. 69

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 70

LA REVISIONE PREZZI

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.

2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e dei lavori pubblici, che non comportano alcuna trasformazione della materia.

ART. 71

DIREZIONE DEI LAVORI

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche è svolta di norma dall'ufficio tecnico del settore competente. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.

2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

3. Nel caso in cui la direzione lavori sia affidata ad un professionista esterno, questo è tenuto, e di ciò dovrà risultare nell'incarico predisposto, a riferire al settore comunale competente ogni notizia, dato o relazione che gli venga richiesta e che come stazione appaltante ha diritto di chiedere.

ART. 72

ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. L'Amministrazione committente esercita, tramite gli uffici, competenti l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

ART. 73

CONTABILITA' DEI LAVORI

1. Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro-economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 74

IL COLLAUDO

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a $\text{f. } 500.000.000=$. In questi casi l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore, ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dal Comune entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.

ART. 75

ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre ai casi di cui agli articoli precedenti, l'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori, non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini ritenuti utili dall'amministrazione.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto o secondo quanto previsto dall'art. 61 del presente regolamento.

CAPO X

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI

ART. 76

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Segretario Comunale, d'intesa con il dirigente dell'ufficio contratti ed il dirigente del settore interessato all'appalto, sulla scorta delle notizie ricevute dai vari settori operativi.
2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare, per le quali sarà pubblicato il relativo bando.
3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Segretario Comunale stabilisce la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 77

SOVRAINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Segretario Comunale, oltre all'attività di cui all'articolo 59, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario Comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni di legalità e garanzia allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

ART. 78

DIRIGENTI

1. Ad eccezione delle operazioni di competenza degli organi collegiali precisati negli articoli precedenti, spettano ai funzionari dirigenti responsabili dei settori operativi articolati in sezioni ed uffici, così come individuati nello statuto e nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale, tutti i compiti di gestione relativi alle procedure di appalti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

2. In particolare, oltre alla presidenza delle gare, commissioni di gara e stipulazione dei contratti alienazioni, locazioni, convenzioni, predispone gare per acquisti, somministrazioni o appalti opere pubbliche, provvedono altresì all'accettazione ed allo svincolo delle cauzioni, quando l'opera o la fornitura sia stata riconosciuta regolare; di cui agli articoli precedenti entro i limiti stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni aventi ad oggetto le contrattazioni e le relative procedure, i predetti funzionari, sotto la loro responsabilità, provvederanno alle incombenze relative alle procedure concorsuali ed alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, emanando tutti gli atti di gestione amministrativa necessari.

3. Gli organi elettivi, con provvedimenti motivati da interesse pubblico, da notificarsi mediante ordine scritto del Sindaco, possono modificare o annullare soltanto gli atti compiuti dai funzionari dirigenti, che non abbiano ancora dispiegato i loro effetti.

ART. 79

SETTORE OPERATIVO

1. Al settore operativo competente per ramo di attività, come individuato dal regolamento richiamato all'articolo precedente, sotto la direzione e responsabilità del preposto dirigente, spetta la gestione amministrativa, con le connesse attribuzioni di iniziativa e di emanazione di atti, relativa a ciascuna singola attività negoziale.

2. In particolare, per ogni contratto di propria competenza, deve provvedere a :

a) compilare una scheda di servizio in cui risultino annotate, in ordine cronologico, tutte le operazioni e gli atti emanati o ricevuti fino al termine dell'esecuzione del contratto;

b) predisporre, su iniziativa degli assessorati, ovvero di concerto con questi e in attuazione di scadenze in precedenza fissate, gli atti di affidamento degli incarichi interni, gli atti per l'acquisizione di eventuali pareri, relazioni, espropriazioni ecc.. e gli atti deliberativi per eventuali incarichi esterni, per approvazioni di progetti,

capitolati speciali e per l'indizione di gare con l'indicazione della forma di gara che meglio soddisfi le esigenze progettuali, curando contestualmente gli aspetti finanziari direttamente con il settore preposto;

c) inviare all'ufficio contratti un avviso circa l'attività negoziale in corso, con l'indicazione di massima dei tempi di realizzazione ritenuti necessari; cioè ai fini di una tempestiva programmazione delle gare di appalto;

d) seguire, dopo aver ricevuto dall'ufficio contratti copia esecutiva del contratto, l'esecuzione dell'appalto o attraverso la direzione dei lavori interna, ovvero con la vigilanza sulla direzione esterna, nei confronti della quale tiene i rapporti in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;

e) essere in grado di fornire agli organi elettivi lo stato di attuazione complessiva e singola di ciascun contratto d'appalto;

f) redigere le attestazioni di regolare esecuzione dell'appalto al termine di questi, ovvero una relazione sulle certificazioni della direzione dei lavori esterna, nonché ogni altro atto, compresa la predisposizione di quelli deliberativi, necessario alla liquidazione e all'estinzione di ogni rapporto relativo al contratto;

g) predisporre o emanare gli atti relativi a tutte le questioni ordinarie o particolari che dovessero sorgere in corso di esecuzione del contratto, con particolare tempestività per quelle riguardanti eventuali inadempimenti.

3. In riferimento ai contratti che seguono affidamento a trattativa privata, il settore, oltre alle operazioni di cui al precedente comma, provvede a tutte quelle relative alla cosiddetta gara ufficiosa, con esclusione della sola predisposizione del contratto da usare per la stipulazione.

ART. 80

UFFICIO CONTRATTI

1. L'ufficio contratti, sotto la direzione e responsabilità del dirigente del settore amministrativo è preposto a tutta l'attività gestionale amministrativa relativa all'espletamento delle pubbliche gare, ad eccezione della cosiddetta gara ufficiosa relativa agli affidamenti a trattativa privata, e alla stipulazione di tutti i contratti comunali.

2. In particolare, ricevuto l'avviso dell'avvio dell'attività negoziale di cui al precedente articolo, comma 2 lettera c), l'ufficio contratti provvede alla:

a) predisposizione e pubblicazione, con scelta dei quotidiani, degli avvisi d'asta ed avvisi e bandi di gara attenendosi, nella stesura del loro contenuto, a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto e nel presente

regolamento, indicando i documenti e le prescrizioni dei termini per la partecipazione alla prequalificazione ed alla gara;

b)ricezione delle richieste di partecipazione alla gara e loro trasmissione al settore operativo competente per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e formazione, previa determinazione della giunta comunale, dell'elenco delle ditte da invitare alla gara, secondo il disposto dell'art. 28 del presente regolamento;

c)predisposizione del testo della lettera di invito, tenendo presente quanto stabilito nell'avviso e nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto e secondo lo schema approvato dalla giunta comunale in ottemperanza degli artt. 34 e seguenti del presente regolamento;

d)formazione della scheda segreta dell'amministrazione, quando necessaria;

e)accertamento della validità dell'offerta e proposta alla giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva;

f)prestazioni di assistenza nelle operazioni di segreteria ai presidenti di gara, predisponendo i verbali e inviando le comunicazioni inerenti;

g)determinazione della misura della cauzione e, in caso di esonero, dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari;

h)ricerca e accertamento della documentazione antimafia;

i)attestazioni con rilevanza anche esterna relative all'appalto;

l)predisposizione del testo dei contratti fornendo assistenza di segreteria in sede di rogito e provvedendo a tutte le incombenze a quest'ultimo connesse;

m)trasmissione della copia esecutiva del contratto al settore competente per l'esecuzione, nonchè alla ditta appaltatrice.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 81

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del Codice Civile, ove applicabili.

2. Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

ART. 82

NORMATIVA C.E.E.

1. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

3. Compete all'ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dal Comune ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

ART. 83

CONTEMPERAMENTO ALLE NORME DELLA LEGGE 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.

2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si uniformerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 84

ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo statuto.

= = = = =